



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2018

Istituzione dell'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari per la valutazione e la qualità dei servizi resi agli utenti del servizio di trasporto pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno del pendolarismo interessa attualmente un numero sempre più crescente di lavoratori e studenti che quotidianamente si spostano dalla propria residenza per raggiungere la propria destinazione. Nel nostro Paese, tale fenomeno è vissuto come un'esperienza spiacevole con effetti negativi sulla salute e sul contesto familiare ed è composto da una pluralità di dimensioni che coinvolgono gli stili di mobilità dei cittadini. In tale ambito, l'efficienza nel sistema dei trasporti rappresenta un requisito fondamentale per assicurare ai cittadini, in particolare per quelli del Nord Italia, il diritto alla mobilità. La qualità delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico, rappresentano a tal fine, un aspetto fondamentale nei confronti della mobilità dei cittadini, il cui livello d'insoddisfazione è pressoché uniforme a livello nazionale. Se pertanto è vero che gli scenari e le situazioni cambiano a livello regionale, è altrettanto vero che negli ultimi anni è stato possibile delineare le principali dinamiche del fenomeno del pendolarismo analizzando le conseguenze sulla qualità della vita delle persone e individuando al tempo stesso le priorità d'intervento necessarie per il servizio di trasporto pubblico regionale su ferro e

su gomma. In tale quadro s'inserisce la presente iniziativa legislativa, che prevede l'istituzione presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari. Si tratta di una iniziativa che mira a coordinare a livello nazionale tutti i dati e le analisi, provenienti dalle associazioni di pendolari istituite spontaneamente nel corso degli anni nelle regioni italiane, al fine di determinare i livelli di efficienza e gli interventi che s'intendono avviare e definire uno scenario complessivo utile all'elaborazione di azioni per la gestione della mobilità pubblica e la pianificazione di politiche per la mobilità sostenibile. L'Osservatorio, che avrà compiti consultivi e svolgerà la propria attività in forma gratuita nei confronti degli utenti e di coloro che intendono sostenere la finalità della struttura, attraverso l'invio di dati, analisi e suggerimenti, prevede l'invio annuale di una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di possibili opzioni di miglioramento del sistema collettivo di trasporto e dell'influenza sulla qualità e sulle scelte di vita dei cittadini, le cui informazioni fornite possono rappresentare uno strumento utile per le politiche di miglioramento della mobilità pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di trasporto pubblico locale, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e del diritto della persona alla mobilità, reca disposizioni per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari, di seguito denominato «Osservatorio», presso l'Autorità di regolazione dei trasporti.

Art. 2.

(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è un organo consultivo avente funzioni di monitoraggio e di censimento in relazione alla mobilità pendolare sul sistema di offerta delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, con compiti di analisi, svolgimento di interviste, raccolta di dati, valutazione degli utenti del servizio di trasporto pubblico ed elaborazioni di interventi al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità della mobilità pubblica e pianificare politiche per la mobilità sostenibile, da sottoporre annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità organizzative per l'istitu-

zione dell'Osservatorio la cui attività s'intende svolta in forma gratuita.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.